



MARCHE

**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
TELEFONO: 071 28560404 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/10/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 19 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 01/CSAT 2026/2027
Dispositivo n. 05/CSAT 2026/2027

a seguito del reclamo n° 01 promosso dalla società A.S.D. REAL PORTO SANT'ELPIDIO 24 in data 24/09/2026 avverso l'omologazione del risultato della gara UNION PICENA 3 – REAL PORTO SANT'ELPIDIO 24 1 valevole per il Campionato Regionale Seconda Categoria, girone "E" effettuata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 17 del 22/09/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. REAL PORTO SANT'ELPIDIO 24.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 ottobre 2026.

Il Presidente e relatore
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

**Reclamo n. 03/CSAT 2026/2027
Dispositivo n. 06/CSAT 2026/2027**

a seguito del reclamo n° 03 promosso dalla società A.S.D. SANGIUSTESE VP in data 24/09/2026 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara SANGIUSTESE VP – SALESIANA VIGOR valevole per il Campionato Provinciale Allievi Under 17 girone "12" inflitta alla Società A.S.D. SANGIUSTESE VP dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 17 del 22/09/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, dispone il ripristino del risultato maturato sul campo di SANGIUSTESE VP 3 – SALESIANA VIGOR 1.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 ottobre 2026.

Il Relatore
F.to in originale
(Francesco Scaloni)

Il Presidente
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

**Reclamo n. 04/CSAT 2026/2027
Dispositivo n. 07/CSAT 2026/2027**

a seguito del reclamo n° 04 promosso dalla società A.S.D. BORGHETTO in data 29/09/2026 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 05/10/2028 al calciatore Sig. MARGIOTTA VITTORIO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 23 del 25/09/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. BORGHETTO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 ottobre 2026.

Il Relatore
F.to in originale
(Lorenzo Casagrande Albano)

Il Presidente
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

Reclamo n. 08/CSAT 2026/2027

a seguito del reclamo n° 08 promosso dalla società FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD in data 11/10/2026 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara K-SPORT MONTECCHIO GALLO sq.B – FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD sq.B valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 girone "Y" inflitta alla Società FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 26 del 30/09/2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

In accoglimento della motivata istanza di rinvio fatta dalla reclamante, rinvia la discussione al 02/11/2026 alle ore 18:00 con audizione telematica.

Il Relatore
F.to in originale
(Donatella Bordi)

Il Presidente
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

Reclamo n. 09/CSAT 2026/2027
Dispositivo n. 08/CSAT 2026/2027

a seguito del reclamo n° 09 promosso dalla società C.S. LORETO A.S.D. in data 12/10/2026 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara LORETO A.S.D. – CLUENTINA CALCIO valevole per il Campionato Provinciale Juniores Under 19 girone "C" inflitta alla Società LORETO A.S.D. dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 24 del 09/10/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, dispone il ripristino del risultato maturato sul campo di LORETO A.S.D. 1 – CLUENTINA CALCIO 0.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 ottobre 2026.

Il Relatore
F.to in originale
(Giovanni Spanti)

Il Presidente
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 66 – RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 2026

Reclamo n. 7/CSAT 2025/2026
Decisione n. 4/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 15 ottobre 2026, tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 7 promosso dalla società SPECIAL ONE SPORTING CLUB ASD in data 12/10/2026 avverso le sanzioni sportive della perdita della gara Vado c5 - Special One Sporting Club con il risultato di 6 a 0, della inibizione sino al 06.11.2026 del dirigente accompagnatore della società Special One Sporting Club e della squalifica per 1 gara per il calciatore Eusebi Mattia irrogate dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 24 CALCIO A CINQUE pubblicato il 9 ottobre 2026;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letto il reclamo e la memoria integrativa depositata dalla reclamante;
 - relatore Piero Paciaroni;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società SPECIAL ONE SPORTING CLUB alle ore 23.09 del giorno 9 ottobre 2026 ha inviato un preannuncio di reclamo in relazione alla decisione del Giudice Sportivo di sancire a carico della reclamante la perdita della gara VADO C5 – SPECIAL ONE SPORTING CLUB per la posizione irregolare del calciatore EUSEBI MATTIA.

Va precisato che il preannuncio di reclamo non risulta essere stato inviato alla società contro interessata, che il preannuncio è stato erroneamente indirizzato al Giudice Sportivo (e non alla Corte Sportiva di Appello Territoriale come dovuto) ed inviato all'indirizzo pec del Comitato Regionale (e non – come dovuto – a quello della CSAT) che nello stesso non è indicato il C.U. nel quale il Giudice Sportivo ha emesso la sua decisione contro la quale si intendeva proporre reclamo e che non è stato richiesto di ottenere la copia dei documenti

Il reclamo è stato inviato - anch'esso erroneamente - all'indirizzo pec del Comitato in data 12 ottobre 2026 ed inviato alla società avversaria ad un indirizzo email e non – come obbligatorio all'indirizzo pec della ASD VADO C5.

Successivamente la reclamante ha provveduto ad inviare, sempre all'indirizzo errato, una memoria difensiva nella quale ha ribadito le proprie tesi: in pratica la società SPECIAL ONE SPORTING CLUB ASD sostiene che il tesseramento del calciatore EUSEBI MATTIA è stato effettuato regolarmente per cui le sanzioni inflitte dovrebbero essere annullate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente precisato che la decisione impugnata è stata emessa dal Giudice Sportivo nel C.U. CALCIO A CINQUE n. 24 pubblicato il giorno 9 ottobre 2026 e che riguarda la competizione COPPA MARCHE CALCIO 5 serie D.

Alla luce di ciò, il reclamo è inammissibile per plurimi motivi, tra i quali la tardività dello stesso, il mancato invio del preannuncio alla squadra avversaria e il mancato invio del reclamo all'indirizzo pec della stessa.

Infatti il Presidente federale nel Comunicato Ufficiale n. 33 /A della F.I.G.C., che è stato allegato al C.U. n. 83 Stagione Sportiva 2026/2027 della LND e richiamato a pagina 31 del C.U. n. 10 del 03/09/2026 CALCIO A CINQUE del Comitato Regionale Marche (ed allo stesso allegato) ha stabilito in relazione alla " *abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di coppa Italia, di coppa regione e coppa provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagioni sportiva 2026/2027)* " che " ... 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

- *il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti è fissato per le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;*
- *il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti:*

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo; ”.

In base a tali specifiche disposizioni risulta evidente - a prescindere dall'irregolare invio all'indirizzo pec del Comitato, anziché all'indirizzo pec della Corte Sportiva di Appello Territoriale - l'inammissibilità del reclamo in quanto:

a) il reclamo è stato inviato il giorno 12 ottobre 2026, mentre il termine è scaduto alle ore 24.00 del 10 ottobre 2026 (giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento);

b) il preannuncio non risulta essere stato inviato alla società contro interessata;

c) il reclamo non è stato inviato - come necessario - all'indirizzo pec della società contro interessata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. SPECIAL ONE SPORTING CLUB.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND Comitato Regionale Marche, in data 15 ottobre 2026.

Il Presidente relatore
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 ottobre 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 19/10/2026.

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)